



CIRCOLARE N. 17

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio "Relazioni Sindacali"

N. 2566/34/2.49

3 AGO. 1994

A TUTTI I MINISTERI
- Gabinetto
- Direzione Gen. AA.GG. e
Personale

- AL CONSIGLIO DI STATO
- Segretariato Generale
- ALLA CORTE DEI CONTI
- Segretariato Generale
- ALL' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- Segretariato Generale
- AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA
ECONOMIA E DEL LAVORO
- Segretariato Generale
- AI COMMISSARI DI GOVERNO NELLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
- AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA
REGIONE SICILIANA
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA
REGIONE SARDA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA
- AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DI COORDINAMENTO NELLA REGIONE
VALLE D'AOSTA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI BOLZANO
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(per il tramite del Ministero
dell'Interno)
- ALLE AZIENDE ED ALLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
(per il tramite dei Ministeri
interessati)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- AI PRESIDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI
(per il tramite dei Ministeri
vigilante).
- AI PRESIDENTI DEGLI ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE
(per il tramite dei Ministeri
vigilanti)
- AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' E DELLE
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
(per il tramite del Ministero della
Università e della Ricerca Scienti-
fica e Tecnologica)
- AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI E
DELLE PROVINCE AUTONOME
(per il tramite dei Rappresentanti
e dei Commissari di Governo)
- ALLE PROVINCE
(per il tramite dei Prefetti)
- AI COMUNI
(per il tramite dei Prefetti)
- ALLE COMUNITA' MONTANE
(per il tramite dei Prefetti)
- ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI
(per il tramite delle Regioni)
- AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E DI CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO
(per il tramite delle Regioni)
- AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI
(per il tramite delle Regioni)
- ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
(per il tramite dell'Unioncamere)
- AGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
(per il tramite dell'Aniacap)
- ALL' A.N.C.I.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ALL' U.P.I.

ALL' U.N.C.E.M.

ALL' UNIONCAMERE

ALL' ANIACAP

ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (SSPA)

ALLA AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (ARAN)

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
- Segretariato Generale
- Ufficio del Coordinamento
Amministrativo
- Dipartimento degli AA.GG. e del
Personale
- Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi

AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Segretariato Generale
Palazzo del Quirinale

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA
ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Oggetto: - Legge 12 giugno 1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

- Deliberazioni del 5 maggio 1994 e del 21 gennaio 1993 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Con la allegata Deliberazione del 5 maggio 1994 (all.1), la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n.146 - intervenendo, su apposita richiesta, in tema di "comunicazione all'utenza" e di "diffusione dei dati di adesione allo sciopero", disciplinate rispettivamente dall'articolo 2, comma 6 e dall'articolo 5, della stessa legge n.146/1990 - ha precisato che:

- a) la comunicazione all'utenza "è fondamentale ai fini di garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nel corso dello sciopero nonché nel momento in cui lo stesso ha termine";
- b) "... la tempestiva diffusione dei dati inerenti alle astensioni dal lavoro (art. 5 L. 146/1990) costituisce una indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti ed un importante momento di controllo indiretto dell'utenza sull'operato delle Amministrazioni".

Quanto alle modalità per la diffusione dei dati in questione, la Commissione di Garanzia ha richiamato la precedente Deliberazione del 21 gennaio 1993, anche essa allegata (All. 2), con la quale è stato espresso l'avviso che:

"i datori di lavoro siano tenuti a trasmettere subito dopo la cessazione dello sciopero i dati di cui all'art. 5 della legge 146/1990:

- in casi di sciopero nazionale alla RAI e, in caso di scioperi locali, alle emittenti di cui alla delibera

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

17.12.92 (emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato), affinché siano immediatamente resi noti nel corso dei telegiornali;

- ai quotidiani di cui alla delibera richiamata, affinché siano pubblicati nella prima edizione utile, opportunamente distinguendo tra scioperi nazionali e scioperi locali";
- alla Commissione di Garanzia ".

Per corrispondere alle esigenze manifestate dalla Commissione di Garanzia nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e per corrispondere altresì alle esigenze di trasparenza cui è improntata l'azione della Pubblica Amministrazione, si raccomanda la puntuale e tempestiva attuazione di quanto richiesto dalla predetta Commissione con le deliberazioni del 5 maggio 1994 e del 21 gennaio 1993.

A tal fine, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni Pubbliche in indirizzo, interessate da azioni di sciopero, a procedere tempestivamente, oltre che alla "comunicazione all'utenza" di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n.146/1990, alla "diffusione dei dati di adesione allo sciopero" di cui all'articolo 5 della predetta legge 146/1990, con le modalità previste dallo stesso articolo 5 e dalle Deliberazioni della Commissione di Garanzia, in precedenza riportate.

Le Amministrazioni Pubbliche in indirizzo avranno cura, altresì di inviare copia delle comunicazioni in argomento, per conoscenza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nel segnalare nuovamente l'importanza di corrispondere alle esigenze manifestate dalla Commissione di Garanzia con le Deliberazioni del 5 maggio 1994 e del 21 gennaio 1993 e nel richiamare le esigenze di trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, si resta in attesa di puntuale adempimento.

In conclusione - nel sottolineare l'esigenza fondamentale posta dalla legge 12 giugno 1990, n.146, di non trascurare inan-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

...zitutto aspettative di grande rilevanza sociale attraverso il "contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" - non sembra inutile ricordare che il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali va esercitato nel rispetto delle regole e delle procedure fissate dalla medesima legge n.146/1990, la cui inosservanza comporta, per espressa previsione normativa, anche precise sanzioni sia nei confronti dei preposti che nei confronti delle organizzazioni promotrici o aderenti e dei dipendenti partecipanti ad azioni di sciopero non conformi alla normativa in argomento.

I Ministeri, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a portare la presente Circolare a conoscenza degli Enti e degli Organismi vigilati ed associati e ad adoperarsi per una puntuale osservanza.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ART. 5/SS/Del

CC



(All. 1)

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Data: 11 Luglio 1994

Squillace

Pagine n°: 3 (compresa la presente)

Mittente: Commissione Garanzia Legge 146/1990
(Segreteria)

Destinatari: Ministro Funzione Pubblica (inviare alle amm.ni pubbliche di Firenze)
Ministro del Lavoro e Prev. Soc.
Prefetto Firenze
Ispettorato Provinciale Lavoro di Firenze
Cgil Fp

Messaggio: trasmissione delibera del 5 maggio 1994
Deliberazione: 13.5) Cgil Fp firenze

AVVERTENZA: si informa che le delibere della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sono pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Informazioni sulle modalità di abbonamento possono essere richieste ai seguenti numeri: 06/85082149 - 85082221 - fax 06/85082520.

Se il testo non dovesse risultare chiaro, si prega di telefonare ai seguenti numeri: 06/4404278 - 4404280 - 8480230.

DIPART. PER LA FUNZIONE PUBBLICA
ARCHIVIO
13 LUG. 1994
1848/34/1-13-3

MINISTERO GRANT PER MICROFILMING 02/10/85

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Delibera sul caso: 13.5) CGIL FP Firenze
(Seduta del 5 maggio 1994)

PER LA FUNZIONE PUBBLICA ARCHIVIO
13 LUG. 1994
1848/34/1.13.3

LA COMMISSIONE

VISTA la nota del 2.3.1994, con la quale la CGIL Federazione lavoratori funzione pubblica di Firenze - avendo inviato a tutte le pubbliche amministrazioni del comprensorio fiorentino richiesta di informazioni circa l'applicazione degli artt. 2, c.6, e 5 della l. n. 146/1990 in riferimento allo sciopero del pubblico impiego proclamato da CGIL, CISL e UIL della Toscana per il 6.10.1993 ed avendo ricevuto risposta soltanto da 17 amministrazioni - chiede a questa Commissione di valutare se vi siano "i presupposti per esprimere un parere in merito alla correttezza e congruità applicativa dei sopracitati articoli da parte delle amministrazioni di cui all'allegato 2" della nota;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la relazione del Prof. Rusciano;

CONSIDERATO che la comunicazione agli utenti, secondo quanto disposto dall'art.2, c.6, della l. n. 146, è fondamentale ai fini di garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nel corso dello sciopero nonché nel momento in cui lo stesso ha termine;

CONSIDERATO che, come affermato nella delibera del 21.1.1993, la tempestiva diffusione dei dati inerenti alle astensioni dal lavoro (art.5 l.146/1990), secondo le modalità indicate nella medesima delibera, costituisce un indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti ed un importante momento di controllo indiretto dell'utenza sull'operato delle amministrazioni;

CONSIDERATO che la l. 146/1990 attribuisce specifiche competenze in ordine ai comportamenti datoriali al Ministro della Funzione pubblica, al Ministro del Lavoro e della previdenza sociale ed all'Ispettorato provinciale del lavoro (art.4, c.4);


RITIENE

che, allo stato, non sussistano le condizioni per un intervento di sua competenza;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio, alle amministrazioni del comprensorio fiorentino di cui all'allegato 2 della nota della CGIL, alla CGIL- lavoratori funzione pubblica di Firenze.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



del. 2

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Via dei Villini n. 15
00161 ROMA

Squillace

N° fax : 06/8480203 - 8480219

N° pagine: 3 (compresa la presente)

Data: 21. 1. 1993 Ora:

DIPART. PER LA FUNZIONE PUBBLICA
ARCHIVIO
22 GEN. 1993
8733/93/1.13.3

Mittente: Comm. Garanzia

Destinatario: MINISTRO FUNZIONE
PUBBLICA

Messaggio: Delibera 21.1.1993

N° telex: 68003435

Se il testo non dovesse risultare chiaro, si prega di telefonare
ai seguenti numeri: 06/4404278 - 4404_30.

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione Pref. di Pistoia
(Seduta del 21.1.93)

DIPART. PER LA FIDUCIA
ARCHIVIO

22 GEN. 1993

8793/93/1.13.3

LA COMMISSIONE

VISTO il quesito formulato dal Prefetto di Pistoia e trasmesso in data 17.11.1992 che manifesta l'esigenza di conoscere l'orientamento della Commissione in ordine alle modalità attuative dell'art.5 della Legge n.146/90;

VISTA la Legge n.146/90;

UDITA la relazione del Prof. U. Romagnoli e del Prof. Accornero;

CONSIDERATA in particolare l'utilità della tempestiva conoscenza dei dati inerenti alle astensioni dal lavoro, la quale permette all'utenza di valutare:

- la congruità dell'intervallo intercorrente tra la cessazione dello sciopero e la riattivazione del servizio normale;

- la qualità e la quantità del servizio erogato durante lo sciopero in rapporto al numero degli aderenti al medesimo;

CONSIDERATO, inoltre, che tale conoscenza - consentendo all'utenza di formulare attendibili previsioni in ordine all'incidenza sui servizi di eventuali scioperi successivamente proclamati dalle medesime OO.SS. - rappresenta un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti cui sono tenuti i datori di lavoro ed i mezzi di comunicazione di massa, in forza dei commi 6 e 7 dell'art. 2 Legge 146/1990;

CONSIDERATO, infine, che essa accresce la trasparenza della dinamica conflittuale, favorendo l'indiretto controllo dell'utenza sullo stesso operato delle Amministrazioni od Imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali;

RITENUTO che, per la rilevanza generale della questione, la presente delibera vada trasmessa a tutte le organizzazioni confederali delle parti sociali;

ESPRIME L'AVVISO

che i datori di lavoro siano tenuti a trasmettere subito dopo la cessazione dello sciopero i dati di cui all'art.5 della L.146/90:

- in casi di sciopero nazionale alla RAI e, in caso di scioperi locali, alle emittenti di cui alla delibera del 17.12.92 affinché siano immediatamente resi noti nel corso dei telegiornali;

ai quotidiani di cui alla delibera richiamata, affinché siano pubblicati nella prima edizione utile, opportunamente distinguendo tra scioperi nazionali e scioperi locali;


- alla Commissione di garanzia;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Pistoia, nonché alle organizzazioni sindacali rappresentative degli enti erogatori di servizi pubblici essenziali e dei loro dipendenti.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

